

QUANDO IL DOCENTE RIENTRA IN SERVIZIO DOPO IL 30 APRILE:

FACCIAMO IL PUNTO

Una questione che spesso dà luogo a richieste di chiarimento è quella rappresentata dal rientro in servizio dopo il 30 aprile di un docente assente per almeno 150 giorni continuativi, con particolare riguardo al rapporto di lavoro del docente supplente del titolare. Tale problematica, peraltro, nell'anno in corso potrebbe interessare un numero rilevante di situazioni a causa delle ben note disposizioni normative collegate alla pandemia e all'obbligo vaccinale.

È onere del dirigente conoscere e applicare correttamente, tramite l'ufficio di segreteria, quanto previsto dalle norme di riferimento al fine di non incorrere in specifiche responsabilità e di evitare contenziosi cui potrebbero far seguito eventuali sanzioni.

COSA PREVEDE IL CONTRATTO

Il CCNL 2007, all'art. 37 prevede: *"Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali."*

Il principio informatore di quanto previsto dal contratto è la salvaguardia del diritto all'istruzione dell'alunno, che potrebbe essere pregiudicato dal cambiamento del docente nella fase terminale dell'anno scolastico.

È utile precisare che il conteggio dei giorni di assenza parte dalla data di termine previsto per l'assenza del titolare (successivamente al 30 aprile): i 150/90 giorni, dunque, vanno calcolati a ritroso a partire da tale data.

La continuità dell'assenza è interrotta esclusivamente dal rientro in classe del docente titolare e non dal rientro formale durante i periodi di sospensione delle lezioni, che vanno comunque computati nel calcolo generale (cfr. parere ARAN dell'11/10/2016 riguardante il DPCM 31 agosto 2016 che il MIUR ha accolto con la nota n. 16294 del 28/10/2016 *"Pagamento supplenze brevi e saltuarie"*).

UTILIZZAZIONE DEL SUPPLENTE E DEL TITOLARE

Il supplente che rimane in servizio per continuità didattica partecipa alle operazioni di valutazione finale e il suo contratto si trasforma da "supplenza breve e saltuaria" a "supplenza fino al termine lezioni".

Il titolare, al suo rientro in servizio, viene utilizzato in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola (cfr. art 37 CCNL 2007).

Qualora l'orario di servizio del titolare sia coperto da più di un supplente, il calcolo ai fini del mantenimento o meno della supplenza va effettuato per ciascuna classe (90 o 150 gg.).

Quanto fin qui descritto è valido per tutti gli ordini di scuola in quanto l'art. 37 del contratto non fa alcuna distinzione né eccezione tra di essi. Ne deriva che esso va applicato anche alla scuola dell'infanzia, dove il supplente di un titolare assente per 90/150 gg. deve essere mantenuto in servizio fino al termine delle attività didattiche che per tale segmento è di regola previsto al 30 giugno.

RIFERIMENTI NORMATIVI

CCNL 2007, art.37

D.M. n. 131/2007, art. 7, c. 4

DPCM 31 agosto 2016

Parere ARAN 11 ottobre 2016

Nota MIUR n. 16294 del 20/10/2016, punto c)

ANP ANP ANP ANP ANP ANP